



COMUNE DI FORMIGNANA

Provincia di Ferrara

Ufficio: SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI

ORDINANZA N. 16 DEL 25-07-2017

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai fini della tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 54 c. 4 e c. 4-bis del D.Lgs. 267/2000: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori (zanzare) - Festa Campagnola luglio 2017

IL SINDACO

Vista la comunicazione della Regione Emilia Romagna, prot. n. 3208 del 20/07/2017 "Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'evidenza di circolazione virale in aree del territorio delle province di Bologna e Ferrara", con la quale si raccomanda:

- l'attivazione della fase 2b del Piano di sorveglianza arbovirosi 2017;
- prosecuzione nell'attuazione rigorosa degli interventi di lotta antilarvale e di controllo e sostegno alle attività effettuate dai privati;
- effettuazione di interventi straordinari preventivi con aduicidi **qualora sia in programma una manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all'aperto;**

Preso atto che a seguito dell'eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini, si determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;

Richiamate a tale proposito le Delibere di Giunta Regionale e linee guida emesse dalla Regione Emilia Romagna a partire dall'anno 2008, in relazione alla prevenzione

della diffusione ed alla lotta contro gli insetti vettori di malattie neurologiche, in particolare le zanzare;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Ritenuto altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina nazionale vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Richiamato il Piano sorveglianza arbovirosi 2017, il quale prende in considerazione in particolare la diffusione di Chikungunya, Dengue, Zika, West Nile Virus e altre arbovirosi meno diffuse;

Considerato che oltre alle zanzare tigre, vi sono numerose altre specie di zanzare che sono vettori di malattie neurologiche, e che quindi si ritiene necessario intervenire per ridurre il numero di ogni specie di zanzara, compresa quella più diffusa nel nostro territorio, la culex, principale responsabile della trasmissione del virus West Nile Virus;

Dato atto che le linee guida regionali prevedono tutta una serie di adempimenti a carico dei vari Enti (regioni, comuni, asl) ed anche a carico di ogni singolo cittadino, al fine della lotta agli insetti vettori;

Vista la nota del Servizio Sanitario Regionale – Dipartimento Sanità Pubblica del 26/04/2017, la quale ricorda le azioni di prevenzione che devono mettere in atto i Comuni, come di seguito:

adozione di ordinanza sindacale (emessa ordinanza n. 10 del 03/05/2017);

contratti con le ditte di disinfestazione (affidamento già effettuato);

lotta antilarvale alle tombinature pubbliche (intervento iniziato in maggio attraverso Area/Clara, e già giunto al 3° ciclo di trattamenti);

Precisato che con tale nota sopra richiamata, il Dipartimento Sanità Pubblica AUSL di Ferrara ricorda che:

- **gli interventi adulticidi, al di fuori di emergenze sanitarie (casi di malattia), vanno praticati solo in caso di infestazioni intense e molestia conclamata, in particolare in siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture residenziali protette, giardini pubblici, fiere e manifestazioni pubbliche serali, ecc....** La Regione ha emanato il documento “Linee guida per un corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare” allegato alla nota dell’Assessore regionale alle politiche per la salute PG n. 106178 del 08/05/2009 che, oltre a fornire una completa guida tecnica sull’utilizzo dei presidi adulticidi, **stigmatizza decisamente la previsione di trattamenti “a calendario”, non sostanziate da necessità rilevate ed oggettivate.** Secondo il punto 4.2 della DGRER n. 280/08 è **richiesto un “accordo” preventivo con il Dipartimento di Sanità Pubblica al fine di poter effettuare trattamenti adulticidi.** Con nostra nota PG n. 53411 del 19/06/2009 fu fornito apposito modello di comunicazione, da effettuare nelle 48 ore precedenti tramite e-mail a: zanzara.tigre@ausl.fe.it. **In assenza di esplicito parere sfavorevole, il trattamento adulticida comunicato è da considerare accordato.**

Richiamata l’ordinanza n. 10 del 03/05/2017 “Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*) per l’anno 2017”;

Ricordato che l’Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare appositi e specifici provvedimenti ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

Considerato che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell’infestazione da zanzara tigre effettuato sino a ottobre 2016 ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

Precisato che i trattamenti antilarvali nelle caditoie pubbliche sono iniziati e proseguono tuttora come da raccomandazioni delle linee guida regionali;

Dato atto che dal 28 al 31 luglio si svolgerà a Formignana l’annuale Festa Campagnola, e che per tali date si prevede la presenza di molte persone nell’orario serale nelle aree all’aperto;

Rilevata dunque la necessità di evitare l’eccessiva esposizione di molte persone alle punture degli insetti vettori;

Ritenuto dunque opportuno effettuare una serie di interventi adulticidi abbattenti acuti, al fine di abbattere la massiccia presenza dei “culidi” con interventi mirati alle popolazioni di zanzare adulte;

Precisato che gli interventi saranno realizzati con insetticidi di sintesi, i piretroidi (nella fattispecie il Microsene, Presidio Medico Chirurgico, registrato presso il Ministero della Salute) che hanno caratteristiche molto diverse dal tradizionale Ddt: sono

prodotti in solventi acquosi, che hanno un minore impatto sull'ambiente e sulla salute, sono abbattenti ma non persistenti, non rischiano di generare resistenze, ma hanno un'azione acuta e non cronica, uccidendo le zanzare all'istante;

Valutato di colpire le zanzare bersaglio che hanno attività diurna (*aedes albopictus*), per le quali si consiglia l'irrorazione nelle prime ore del mattino o della sera, quelle attive tutta la notte (*culex pipiens*), nonché le specie *vexans* e *detritus* per le quali si raccomandano trattamenti al crepuscolo o sul finire della notte, e deciso dunque di iniziare i trattamenti alle ore 5.30 del mattino (attorno all'ora d'alba che è alle ore 5.50/6.00 circa), quando la temperatura è ancora bassa e l'umidità relativa massima;

Ritenuto dunque opportuno effettuare tre trattamenti consecutivi, nelle prime ore del mattino, nei giorni 27, 28, 29 e 31 luglio;

Precisato che gli interventi del 27, 29 e 31 luglio riguarderanno solo il sito sensibile "Fiera", e dunque le aree interessate alla manifestazione, mentre il trattamento del 28 luglio sarà effettuato su tutte le aree urbane del territorio, comprese Brazzolo e Valpagliaro;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla comunicazione dei trattamenti alla competente ASL, nonché alla pubblicazione della notizia sul sito istituzionale, e all'affissione di cartelli nelle aree trattate, nelle modalità previste dalla normativa vigente e dalle linee guida;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la l.r. 4 maggio 1982, n. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto, altresì, il Regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 06/03/2014, immediatamente eseguibile, in particolare art.36 " lotta agli insetti nocivi e molesti";

ORDINA

ai sensi dell'art.54, c. 4 e 4-bis del D.lgs. 267/2000 TUEL

per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano, all'ufficio comunale competente di organizzare e far effettuare:

- **trattamenti zanzaricidi adulticidi nei giorni 27, 29 e 31 luglio alle 5,30 del mattino nel sito sensibile “Fiera”;**
- **un trattamento zanzaricida adulticida il giorno 28 luglio a partire dalle ore 3 del mattino in tutte le aree urbane del territorio, compresi Brazzolo e Valpagliaro.**

Che questi interventi di disinfestazione con adulticidi in aree pubbliche, siano comunicati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL, e commissionati ad imprese specializzate. Nell’effettuazione di tali interventi devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, siano effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone, agli animali domestici ed alla fauna selvatica, nonché agli artropodi di specie non bersaglio, quali in particolare le api ed i bombi.
2. Siano utilizzati esclusivamente presidi medico-chirurgici o altri biocidi autorizzati per la lotta alle zanzare e registrati allo scopo presso il Ministero della Salute.
3. Siano apposti con sufficiente anticipo (48 ore) cartelli di avviso per informare i frequentatori dell’area della data ed ora in cui verrà effettuato il trattamento con indicazione del tipo di prodotto impiegato.
4. i trattamenti dovranno essere sospesi in presenza di vento o pioggia.

fino al 31/10/2017:

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), di:

1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell’infestazione;
3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba;

6. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.

A tutti i conduttori di orti, di:

1. eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
3. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai responsabili dei cantieri, di :

1. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:

1. stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
3. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

1. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
4. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

**ORDINA ALTRESÌ
sino al 31/10/2017**

Che gli interventi di disinfestazione con adulticidi in aree private, da effettuarsi esclusivamente in situazioni di particolare molestia, e mai a scopo previsionale né a calendario, siano effettuati alle seguenti condizioni:

1. Le operazioni di disinfestazione, eseguite da imprese specializzate oppure dal proprietario o da chi ha in uso l'area, siano effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone, agli animali domestici ed alla fauna

selvatica, nonché agli artropodi di specie non bersaglio, quali in particolare le api ed i bombi.

2. Siano utilizzati esclusivamente presidi medico-chirurgici o altri biocidi autorizzati per la lotta alle zanzare e registrati allo scopo presso il Ministero della Salute.
3. Siano apposti con sufficiente anticipo (48 ore) cartelli di avviso per informare i frequentatori dell'area della data ed ora in cui verrà effettuato il trattamento con indicazione del tipo di prodotto impiegato.
4. i trattamenti dovranno essere sospesi in presenza di vento o pioggia.
5. in caso di utilizzo di atomizzatore spalleggiato ci si mantenga ad una distanza di almeno 10 metri dal confine tra le proprietà.
6. nel caso fosse necessario trattare aree più vicine al confine tra le proprietà sia utilizzata esclusivamente una pompa a bassa pressione. L'utilizzatore deve evitare che l'aerosol invada le proprietà confinanti per diretta irrorazione o per deriva.
7. l'utilizzo di nebulizzatori a motore portati da automezzi è ammesso in aree private sufficientemente estese, di norma mediante lancia imbracciata e previa regolazione della portata dello spruzzo di aerosol tale da produrre effetti analoghi a quanto prescritto ai precedenti punti 5) e 6) e comunque tali da non valicare la proprietà del richiedente; è sempre vietato lanciare l'aerosol dall'automezzo con boccaglio emettitore percorrendo strade pubbliche sulle quali si affacciano diverse proprietà.

PRECISA

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si dà atto che:

1. l'Amministrazione competente è il Comune di Formignana;
2. l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: l'Ufficio Tecnico del Comune di Formignana (FE) nella persona del Responsabile del Servizio Arch. Simona Rossi - tel. 0533 608642; fax 0533 59031;
3. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Tecnico del Comune di Formignana (FE) con sede in Via Vittoria n. 29, nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 09.00 alle 13.00.

AVVERTE

Disciplina delle sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento comunale "Regolamento per la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 06/03/2014" ;

N.B. in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale, l'Azienda UsI territorialmente competente, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune.

AVVERTE ALTRESI'

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni al Capo dello Stato in via straordinaria ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza sia notificata, ognuno per le determinazioni di propria spettanza:

- Al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Via Mazzini n. 47, Copparo;
- All'Ausl Dipartimento Sanità Pubblica;
- All'Albo affinché alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione e nei consueti modi di diffusione previsti per legge
- La pubblicazione sul sito del Comune nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art.42 Decreto n. 33/2013.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco

Perelli Laura

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Ufficio: SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI

ORDINANZA N. 16 DEL 25-07-2017

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai fini della tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 54 c. 4 e c. 4-bis del D.Lgs. 267/2000: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori (zanzare) - Festa Campagnola luglio 2017

Si certifica la pubblicazione della determinazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 25-07-2017 al 25-07-2017.

Li, 25-07-2017

L'INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
Mistrori Alessandra
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)